

CIRCOLARI

Il nuovo procedimento sommario di cognizione.

(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)

L'art. 51, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto, dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, il capo III-bis, con rubrica «Del procedimento sommario di cognizione».

Detto capo è composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater.

Taluni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del contributo unificato per il procedimento disciplinato dal terzo comma del nuovo art. 702-ter c.p.c., in base al quale il giudice, «se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria», fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..

Al riguardo si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegue con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-bis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si raccomanda, altresì, di dare evidenza, a fini statistici, del numero dei procedimenti iscritti con il nuovo rito speciale e di quelli per i quali è stata disposta la conversione del rito, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c..

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.

Si prega di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.